

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

TITOLO 1°

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto del Regolamento

1.1 - Con il termine di estetista si designa l' attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l' aspetto estetico, modificandolo attraverso l' eliminazione o l' attuazione degli inestetismi esistenti. Rientrano nell'attività di estetista quelle di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, solarium ed altre attività similari purché non disciplinate da norme di legge e regolamentari specifiche. Tale attività può essere svolta con l' attuazione di tecniche manuali, con l' utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui elenco allegato alla legge 04.01-1990, n° 1 anche se non esaustivo, secondo quanto previsto dal punto 1 O della medesima legge e con l' applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall' attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

1.2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, porti e porti turistici, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci, o per promozione di qualche prodotto, i richiedenti devono osservare le leggi che disciplinano l'attività di estetista e le disposizioni del presente regolamento.

1.3 - Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate, anche se svolte al domicilio dell' esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli alle competenti autorità nei locali adibiti all' esercizio della professione e nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'art.3 della legge n.1/90. Detti locali dovranno possedere i normali requisiti richiesti agli altri laboratori, dovranno essere distinti e separati dagli ambienti destinati ad abitazione fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente, salvo peraltro l' uniformità ai requisiti richiesti dal presente regolamento. Il titolare o il legale rappresentante dell' azienda dovrà, in ogni caso, sottoscrivere esplicita dichiarazione atta a consentire i controlli di cui sopra.

1.4 - E' vietato l' esercizio delle attività oggetto del presente regolamento senza regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione gratuita o altro.

1.5 - Le attività soggette alla presente normativa non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni e comunque solo ed esclusivamente dai titolari, collaboratori o soci dipendenti da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa ed in possesso dei requisiti professionali richiesti.

ART.2

Autorizzazione Amministrativa

2.1 - Chiunque intende esercitare l' attività di estetista deve essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Dipartimento Grandi Opere ed Attività Produttive, quest'ultima

è rilasciata se il richiedente risulti essere in possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 3 e nel rispetto dei criteri e dei parametri sanciti nella Tabella " A e B " del presente regolamento.

ART.3

Requisiti per l'esercizio dell'attività

3.1 - Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate da:

a) imprese individuali o società, anche cooperative, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443 come modificata dalla legge 133/97. Tali soggetti sono tenuti ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista all'art. 3 della legge n. 1/90;

b) imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85 che intendono svolgere l'attività in forma imprenditoriale. Anche in tal caso i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge n. 1/90.

3.2 - Le imprese individuali o le società, anche cooperative, per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività come prevista dalla legge n. 1/90, devono:

a) essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività;

b) rispettare i criteri ed i parametri stabiliti nella Tabella "A e B", del presente regolamento;

c) il locale dove esercitare l'attività deve possedere i requisiti urbanistici - edilizi e i requisiti igienico - sanitari fissati dalle normative vigenti.

3.3 - Fermo restando i criteri ed i parametri riportati nella suddetta Tabella " A e B" e nel caso si verificano consistenti variazioni di uno o più parametri, detta tabella potrà essere modificata dal Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

CAPO 2

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 4

Contenuto della domanda di autorizzazione

4.1 - La domanda di autorizzazione per svolgere l'esercizio dell'attività sottoposta al presente regolamento va redatta in carta legale e presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) denominazione ed esatta ragione sociale della Ditta;

c) precisa ubicazione del locale o dei locali dove verrà esercitata l'attività con l'indicazione esatta del numero civico;

d) superficie del locale.

4.2 - Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della sua presentazione, i seguenti documenti:

1) certificazione della qualificazione professionale posseduta dal richiedente se trattasi di persona fisica, in caso di società anche in forma cooperativa dai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

2) nel caso di società, anche in forma cooperativa, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) autocertificazione antimafia secondo quanto previsto dal D.P.R. 252 del 3.6.1998.

4.3 - Nel caso di ditta individuale l' autorizzazione deve essere richiesta dal titolare. Nel caso di società in nome collettivo da tutti i soci o dall'amministratore unico se nominato. Nel caso di società in accomandita semplice dal/dai soci accomandatari. Nel caso di società di capitali, ove sia ammesso il rilascio dell'autorizzazione a favore di quest'ultime, dall'amministratore unico e/o dal rappresentante legale.

4.4 - Se l'attività è svolta da società in forma imprenditoriale, ovvero non in forma artigianale, ed il requisito della qualificazione professionale è posseduto dal/i dipendente/i, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla domanda deve essere ulteriormente allegata la seguente documentazione:

1) nulla - osta rilasciato dall'ufficio di collocamento inerente l'assunzione quale dipendente subordinato all'impresa richiedente;

2) copia del libretto di lavoro relativo all'assunzione quale dipendente subordinato.

ART.5

Rilascio delle autorizzazioni

5.1 - L'autorizzazione per l' esercizio delle attività soggette al presente regolamento viene rilasciata con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Grandi Opere ed Attività Produttive, sulla base degli accertamenti, esperiti con esito favorevole, da parte degli organi competenti.

5.2 - Per il rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni sul silenzio assenso e le norme della legge 241 /90.

5.3 - Il diniego al rilascio dell' autorizzazione deve essere sempre motivato e comunicato all' interessato, contro il diniego è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Amministrativa nei modi e nei termini di legge previsti.

5.4 - Dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa il titolare ha 60 giorni di tempo per iniziare l'attività. Alla scadenza di detto termine senza che sia iniziata l'attività l'autorizzazione è revocata come previsto dal successivo art. 15, purché detto ritardo non sia imputabile al soggetto titolare dell'autorizzazione stessa.

5.5 - L' autorizzazione deve essere sempre esposta nel locale dove si svolge l'attività ed esibita a richiesta dei funzionari ed agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti ai controlli sanitari.

5.6 - Per il rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio presentare, entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dall'espressione favorevole al rilascio del titolo, i seguenti documenti :

a) Nulla osta sanitario del locale ove dove si deve svolgere l'attività ;

b) certificato di destinazione d'uso del locale stesso.

5.7 - Del rilascio dell' autorizzazione l' A.C. provvede ad informare i seguenti uffici:

a) Commissione provinciale artigianato, in caso di rilascio a persone fisiche e giuridiche che richiederanno l'iscrizione all'Albo;

b) Sede provinciale I.N.A.I.L territoriale ;

c) L' ufficio Tributi del comune ;

d) La ASL competente ;

f) Il Comando di Polizia Municipale.

5.8 - L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e/o parrucchiere in forma di imprese esercitate nella medesima sede. Lo svolgimento nella medesima sede dell'attività di

estetista, unitamente a quella di barbiere e/o parrucchiere, può essere esercitata sia dal singolo imprenditore artigiano sia in una delle forme di società previste dalla legge 443/85 e sue successive modificazioni, sia in forma imprenditoriale, comunque sotto l'osservanza delle norme statali; regionali e del presente regolamento disciplinanti entrambe le attività. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono comunque essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

ART.6

Destinazione d'uso dei locali

6.1 - I locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di estetista, sia essa esercitata in forma artigianale sia esercitata in forma imprenditoriale, devono avere destinazione d'uso compatibile con quella prevista dalle norme regionali e dalle N.T.A. del piano regolatore generale.

6.2 - In particolare l'esercizio dell'attività di estetista è ammesso soltanto all'interno di locali aventi destinazione d'uso **Commerciale - Direzionale**.

Più specificatamente rientrano nella categoria **Commerciale**:

- botteghe e laboratori artigianali di servizio connessi alla residenza;
- pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, farmacie etc ...

Rientrano nella categoria **Direzionale** :

- uffici privati, e studi professionali;
- servizi privati quali ambulatori, case di cura, case per anziani, gabinetti di analisi, centri di riabilitazione motoria etc ...

ART.7

Requisiti igienico sanitari e igienico edilizi che devono possedere i locali

7.1 - I locali destinati all'attività di estetista devono avere:

- **Pavimenti e Pareti** rivestiti di materiale lavabile, impermeabile e levigato;
- **Altezza** minima di m. 2,70 mentre i servizi igienici ed i ripostigli devono avere altezza minima pari a m. 2,40;
- **Areazione** naturale attraverso superficie finestrata apribile, preferibilmente pari ad 1/8 della superficie del pavimento. In alternativa, occorre installare un impianto di ventilazione forzata dell'aria per assicurare il ricambio dell'aria secondo la cubatura dei locali;
- **Illuminazione** naturale attraverso una superficie illuminante pari preferibilmente ad 1/8 della superficie del pavimento. Qualora l'illuminazione naturale sia insufficiente deve essere integrata con illuminazione artificiale per intensità e qualità.

Per lo svolgimento dell'attività di estetista occorre articolare la superficie nei seguenti locali/spazi:

- **Locale comprendente:**

- spazio ricezione - attesa ;
- zona operativa con posti - lavoro (per posto lavoro si intende la poltrona o il lettino dove si effettuano i trattamenti previsti dall'art. 1 della legge 1/90) e dotata di lavabo con distribuzione di sapone liquido e salviette a perdere.

Se i trattamenti e le prestazioni vengono effettuati in una cabina, la stessa deve avere:

- tramezzature a m. 2 di altezza con superficie lavabile possibilmente corredata di dispensatore di sapone liquido e salviette a perdere.

La disposizione delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici deve consentire facilità di movimento all'utente e all'addetto e non ostacolare le operazioni di pulizia.

Se l'attività prevede i trattamenti abbronzanti, occorre individuare un apposito e distinto locale o cabine, indicato con il simbolo dell'esposizione a RUV, con pareti non riflettenti.

- **Spazio** da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici ;
- **Spazio** per il deposito dei prodotti di pulizia;
- **Spazio** per la biancheria sporca (che sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione);
- **Spazio** per la biancheria pulita (da disporre in armadietti o guardaroba lavabili e disinfettabili, il numero di asciugamani ed accappatoi deve essere sufficiente a garantire l'uso individuale);
- **Spazio** per i contenitori dei rifiuti (tali contenitori devono essere di materiale lavabile con coperchio);
- **Locale** servizio igienico naturalmente areato o dotato di ricambio forzato di aria;
- **Locale** doccia da prevedere obbligatoriamente se vengono effettuati trattamenti di sauna o bagno turco. In tali locali deve essere assicurata la pulizia continua e gli stessi devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alle lavorazioni.

7.2 - Gli esercizi devono essere dotati di acqua corrente potabile calda e fredda.

ART. 7/bis

Requisiti igienico sanitari delle attrezzature e delle suppellettili

7.1/bis - Tutte le superfici orizzontali (mobili d'arredo, piani di lavoro, poltrone e sedili) devono essere lavabili e disinfettabili.

7.2/bis - Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere tra quelli previsti nell'allegato " A" alla legge 1/90 e riposti in apposito spazio dopo l'uso, isolati dall'ambiente. Essi, con i relativi accessori (elettrodi, occhiali di protezione etc ...) devono essere regolarmente puliti e disinfettati.

7.3/bis - I locali devono essere dotati dei necessari impianti igienico sanitari in particolare di impianti di disinfezione e sterilizzazione dei macchinari e degli oggetti destinati all'attività.

7.4/bis - Gli strumenti acuminati o taglienti, qualora non siano monouso, prima del loro utilizzo, debbono subire trattamenti di pulizia, sterilizzazione e disinfezione di alto livello.

ART.7/ter

Requisiti sugli impianti elettrici dei locali

7.1/ter - L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (legge 01.03.1968, n. 186), delle norme per la sicurezza degli impianti (legge 46/90- D.P.R 392/94 e legge 266/97) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (D.P.R. 547/55 e s.m.i.).

7.2/ter - Per l'utilizzo di apparecchi elettrici per uso estetico, nonché di apparecchi elettromedicali, si applica la norma CEI 64 - 8/7.

7.3/ter - Si definisce apparecchio elettrico per uso estetico quello destinato al trattamento estetico utilizzato dall'operatore estetico e che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato (CEI 62 - 39).

ART.7/quarter

Requisiti apparecchi elettromeccanici e sterilizzatori elettrici a calore

7.1/quarter - Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato della legge 1190, devono essere rispondenti alle norme CEI vigenti in materia.

7.2/quarter - Gli apparecchi elettromeccanici devono:

- a) essere conformi alle relative prescrizioni in materia di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità con indicazione della/e nonna/e di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza IMQ;
- b) essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa riportati all'esterno dell'apparecchio e nella documentazione annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;
- c) essere corredati di documentazione tecnica in lingua italiana che dovrà contenere gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni per un corretto uso e manutenzione. Si precisa che la documentazione annessa deve essere considerata come parte integrante dell'apparecchio;
- d) essere corredati di registro per l'annotazione delle revisioni e manutenzioni periodiche nonché delle verifiche di sicurezza periodiche previste dalle norme CEI.

7.3/quarter - Gli sterilizzatori elettrici a calore, stufe a secco, autoclave, sfere di quarzo, utilizzati nella procedura per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D.P.R. 547/55 e norme CEI e UNI

ART. 7/quinquies

Conduzione igienica e di sicurezza dell'attività e salvaguardia dei diritti degli utenti

7.1/quinquies - Sul titolare dell'autorizzazione ricade l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, la pulizia deve essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere negli ambienti;
- b) gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori devono essere regolarmente puliti e disinfettati;
- c) chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale con particolare riguardo alle mani e alle unghie ed indossare una sopravveste pulita;
- d) i solventi ed altri prodotti volatili devono essere detenuti in locale areato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;
- e) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
- f) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi; eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture o altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni U.V. devono essere segnalati al servizio ISP della ASL;
- g) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale come guanti di vinile, di latex, di gomma, secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature o di lavaggio;

7.2/quinquies - A salvaguardia dei diritti degli utenti:

- a) devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui chiedono di sottoporsi;
- b) deve essere curata l'esposizione ai cartelli e raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione, controindicazioni e cautele d'uso;
- c) devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i

trattamenti di sauna e, per trattamenti UVA, occhiali di protezione UV ben aderenti, da sostituire appena mostrino segni di deterioramento. Tali occhiali di protezione UV devono essere a disposizione anche degli addetti;

d) eventuali danni agli utenti derivati o riferiti all'uso di prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati al servizio ISP della ASL;

e) prima di applicare i prodotti il cliente dovrà essere informato delle possibilità di eventuali manifestazioni allergiche causate da tali prodotti.

ART.7 /sexies

Requisiti di idoneità sanitaria del personale

7.1/sexies - I lavoratori minori e gli apprendisti devono essere sottoposti a visita preventiva presso la ASL;

7.2/sexies - Per le attività con presenza di lavoratori dipendenti o equiparati il datore di lavoro, effettua la valutazione del rischio in base ai D.Lvi 626/94 e 25/02 (rischio chimico), dovrà nei casi previsti attivare la sorveglianza a cura del medico competente.

ART.8

Accertamento dei requisiti professionali

8.1 - Per l'accertamento ed il rilascio della certificazione relativa alla qualificazione professionale è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato;

7.2- I requisiti per ottenere la qualificazione professionale da parte dei soggetti richiedenti sono contenuti nella legge n. 1/90.

ART.9

Orari e tariffe

9.1 - Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto, ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso che viene stabilito con determinazione dell'Organo competente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in modo ben visibile e a conoscenza della clientela.

ART.10

Commercio di prodotti accessori all'esercizio dell'attività

10.1 - Alle imprese artigiane esercenti l'attività prevista dal presente Regolamento che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla comunicazione di apertura prevista per gli esercizi di vicinato né le disposizioni relative al rilascio all'autorizzazione per le grandi e medie strutture di vendita, il tutto come disciplinato dal decreto legislativo n.114/98.

10.2 - Le imprese che sono titolari di esercizi di vicinato o in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo n. 114/98 che vendono, in maniera prevalente, prodotti cosmetici possono esercitare le suddette attività a condizione che si adeguino al rispetto delle norme del presente Regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art.3 della legge 1/90. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

10.3 - Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme che regolano le attività di vendita al pari degli altri esercizi commerciali.

TITOLO 2°

CAPO 1

TRASFERIMENTO, CESSAZIONE, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E ARCHIVIAZIONE

ART. 11

Criteri per il rilascio dell' autorizzazione al trasferimento

11.1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune al fine di ottenere l'autorizzazione.

11.2 - In deroga ai criteri e parametri previsti nella Tabella " A e B " del presente Regolamento ma comunque sempre nel rispetto dei requisiti urbanistici - edilizi e delle norme igienico sanitarie del locale, il Dirigente del Dipartimento Grandi Opere ed Attività Produttive può autorizzare il trasferimento temporaneo, sia nell'ambito della stessa circoscrizione sia fuori dalla Circoscrizione dove è ubicato il locale oggetto autorizzazione amministrativa, per un tempo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile per una sola volta di ulteriori 3 mesi, nel caso si renda indispensabile effettuare lavori di ristrutturazione, manutenzione e simili attività per il locale dove si svolge l'attività. Il Dirigente può autorizzare altresì il trasferimento anche nei casi di forza maggiore o per altri gravi motivi debitamente documentati per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile per una sola volta di ulteriori mesi 3. Al termine del periodo concesso il soggetto e/o l'impresa deve ritornare ad esercitare l'attività nel locale originario.

11.3 - E' sempre soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale il trasferimento di sede nell'ambito della stessa Circoscrizione dove è ubicato il locale purché sia rispettata la distanza tra esercizi similari come stabilita dalla **Tabella " A "** del presente Regolamento ed altresì siano rispettate le norme urbanistico - edilizie ed igienico - sanitarie del nuovo locale.

11.4 - Il trasferimento di sede in altre zone, come definite nel presente regolamento, è equiparato alla richiesta di nuova apertura e pertanto soggiace a tutte le norme del presente Regolamento, con particolare riguardo ai criteri e parametri stabiliti nella Tabella" A e B ".

ART.12

Cessazione dell'attività e modificazione della titolarità

12.1 - All'atto della comunicazione di cessazione dell'attività il titolare deve riconsegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione amministrativa.

12.2 - E' ammesso il trasferimento della gestione o della titolarità dell' attività di estetista per atto tra vivi purché l'attività continui ad essere esercitata all'interno del medesimo locale (locale originario), sempre che sia provato l' effettivo trapasso dell' azienda ed il nuovo soggetto risulti essere in possesso della certificazione che attesti la qualificazione professionale prevista dalle norme in materia e dal presente Regolamento.

12.3 - E' ammesso il trasferimento della titolarità dell' attività di estetista per causa di morte o in caso di invalidità permanente da parte del titolare dell' autorizzazione. In entrambi i casi l'avente causa cui spetta rilevare l'attività, anche se non in possesso della qualificazione professionale ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l' attività del dante causa per non più di tre anni purché l' attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo/i ed il titolo/i abilitante/i siano presentati, unitamente alla richiesta di continuazione dell'attività, all'ufficio comunale competente.

Prima della scadenza di tale termine gli aventi e/o avente causa, per poter continuare ad esercitare

l'attività debbono acquisire e produrre all' ufficio comunale competente l'attestato di qualificazione professionale; in caso contrario decadono dal diritto di esercitare l'attività.

Entro il termine di tre anni, come sopra previsto, gli aventi e/o avente causa possono trasferire a terzi l'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda o possono affidarla in gestione a terzi purché detta attività continui ad essere svolta, in entrambi i casi, all'interno del medesimo locale originario, quest'ultimi devono possedere comunque tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

ART.13

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

13.1 - L'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa volontariamente per non più di trenta giorni continuativi, qualunque sia la causa, la necessità, la motivazione o semplicemente la volontà, dandone comunicazione al pubblico con cartello affisso all'esterno del locale.

13.2 - L'attività può essere sospesa sino ad un massimo di un anno previa comunicazione scritta al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione dandone comunicazione anche al pubblico.

13.3 - L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Altresì è disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui la sospensione, come prevista dal comma precedente, si protragga per un periodo superiore ad un anno senza che in detto periodo sia stata mai ripresa l'attività. La ripresa dell'attività deve essere comunicata al Comune.

13.4 - La sospensione dell'attività, per un periodo superiore ad un anno, per gravi motivi di salute e debitamente documentati, non comporta la revoca dell'autorizzazione, purché prima della scadenza annuale venga prodotto al Comune il certificato sanitario attestante i gravi motivi di salute. La ripresa dell'attività deve essere comunicata al Comune.

13.5 - L'autorizzazione è altresì revocata quando il titolare non inizi l'attività entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo cause di forza maggiore (malattia, gravidanza, servizio militare, sfratto esecutivo etc..) debitamente documentate.

13.6 - L'autorizzazione decade quando si verifica la fattispecie riportata nel precedente articolo 12, 3 comma, 3 periodo.

ART.14

Archiviazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione

14.1 - Quando il titolare non provveda a presentare la documentazione prevista dall'art.5 punto 6 entro 120 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto parere favorevole al rilascio, a meno di richiesta di proroga debitamente motivata, si procederà con apposita determinazione all'archiviazione dell'istanza dandone comunicazione all'interessato.

ART.15

Ricorsi

15.1 - Contro i provvedimenti di diniego, di revoca, di sospensione, di decadenza e di archiviazione è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

TITOLO 3°
CAPO I
CONTROLLI E SANZIONI

ART. 16

Dei controlli

16.1 - Il Personale della Polizia Municipale e della Forza Pubblica nonché il personale addetto al controllo delle norme in materia sanitaria sono incaricati di vigilare sullo svolgimento dell'attività di estetista, sono autorizzati altresì, ad accedere per gli opportuni controlli, in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio dove si svolge detta attività e purché, per i medesimi sia stata rilasciata autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

ART.17

Delle sanzioni

17.1 - Nei confronti di coloro che esercitano l'attività di estetista senza essere in possesso dei requisiti professionali, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 516.45 (cinquecentosedici /45) a Euro 2582,25 (duemilacinquecentottandue /25).

17.2 - Nei confronti di chi esercita l'attività di cui al comma precedente senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni, la sanzione amministrativa da Euro 516.45 (cinquecentosedici/45) a Euro 1032.9 (milletrecentadue/9).

17.3 - Nel caso di commessa violazione alle norme stabilite nei precedenti commi 17.1 e 17.2 si applica, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, anche la sanzione accessoria obbligatoria della chiusura dell'attività esercitata abusivamente.

17.4 - Per l'inosservanza alle norme del presente Regolamento, quando le stesse non costituiscono reato e non siano già sanzionate da altre norme sia esse statali e/o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento).

ART.18

Procedure relative a sanzioni amministrative

18.1 - Per quanto riguarda le procedure relative all'applicazione della sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie, nonché per la presentazione di memorie difensive si applicano le norme stabilite dalla legge 689/1981 e s.m.i.

ART.19

Unicità delle autorizzazioni

19.1 - L'autorizzazione amministrativa è valida esclusivamente per il tempo e locali in essa indicati.

TITOLO 4°
CAPO 1

MODALITA' DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE TRA LE ATTIVITA' SIMILARI E DETERMINAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ART.20

Della misurazione

20.1 - La distanza tra le attività di estetista, come prevista dalla **Tabella "A"** dal presente Regolamento, si rileva effettuando la misurazione tra le entrate principali delle attività oggetto della misurazione stessa. Per entrata principale delle attività deve intendersi quella corrispondente al numero civico indicato nelle autorizzazioni corrispondenti. La predetta distanza è misurata utilizzando il percorso pedonale più breve esistente tra le attività oggetto di misurazione, ovvero percorrendo le vie pubbliche e/o le aree private di uso pubblico e non anche, le aree esclusivamente di proprietà privata o a servizio di privati, secondo le norme del codice della strada.

20.2 - La rilevazione della distanza tra esercizi di estetista nel caso di nuova apertura e/o trasferimento di esercizio già esistente, spetta al Comando di Polizia Municipale. Il Comando di Polizia Municipale nelle misurazioni può avvalersi dell'Ufficio Tecnico.

TABELLA "A"

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE TRA ATTIVITA' SIMILARI

La distanza minima che deve esistere tra le attività di ESTETISTA è così determinata

Metri 50 - All'interno del centro storico -. Delimitato a monte dalla trincea ferroviaria, a sud, dalla Via Castronovo compresa, a nord, dal crocevia di Porta Tarquinia compreso.

Metri 100 - Nell'ambito del restante territorio comunale.

ART.21

Della programmazione

21.1 - La programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista in riferimento al numero degli esercizi già esistenti nel territorio, alla popolazione residente e fluttuante e al numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari è stata determinata per l'intero territorio comunale come segue:

- Esercizi esistenti alla data del 31.12.2002	N. 21
- Popolazione residente ultimo censimento	N. 51.000
- Popolazione fluttuante annuale nel territorio comunale	N. 1.500.000

La popolazione fluttuante normalmente viene considerata, statisticamente, in una quantità percentuale pari all' 1 % del totale. Il dato ricavato viene aggiunto e quindi computato come popolazione residente. Pertanto l' 1% di 1.500.000 di persone fluttuanti risulta essere pari a N. 15.000 unità.

Da rilevare che il dato ottenuto deve comunque essere valutato sia in positivo che in negativo rispetto ad altri parametri che normalmente sono:

- Reddito medio pro-capite della popolazione residente;

- Sviluppo delle attività, rispetto a quelle esistenti, in riferimento alle necessità territoriali, al fine di evitare uno squilibrio del mercato.

Considerato, pertanto che il dato ottenuto relativo alle 15.000 unità derivanti dal fluttuante, se addizionate alla popolazione residente, svilupperebbe un parametro di gran lunga superiore alle necessità territoriali in funzione di una equa programmazione, si è ritenuto di abbattere tale dato di un ulteriore 50%, ovvero applicare una percentuale pari allo 0.50%, anziché l'1% della popolazione fluttuante.

Si ricava pertanto quale dato relativo alla popolazione fluttuante da sommare alla popolazione residente N. 7500 unità.

Pertanto ai fini della programmazione la popolazione residente totale, dalla quale ricavare il numero delle nuove possibili aperture e pari a 58.500 unità.

Considerato che il rapporto tra abitanti ed esercizi può stabilirsi in [un esercizio ogni 1800 abitanti] si ricava che il numero totale di attività di estetista che soddisfano la programmazione a livello comunale è pari a 32 unità. Tale parametro comprende anche le attività che in determinati locali vengono svolte parzialmente, ovvero in riferimento alle attività descritte all'art. 1, punto 1, secondo periodo.

Determinato così il numero delle attività di estetista per l'intero territorio comunale in numero di 32, e considerato che attualmente le attività poste in essere, ovvero attive, sono pari a n.21 si ricava che possono essere rilasciate sul territorio comunale N. 11 nuove autorizzazioni relative allo svolgimento dell'attività di estetista.

Considerato che il territorio comunale, come già delineato per le distanze è suddiviso in:

- Centro Storico
- Restante parte del territorio ;

il nuovo parametro relativo al rilascio delle autorizzazioni amministrative nelle sotto elencate zone, nel rispetto di N. 11 nuove aperture, avviene nel rispetto della seguente suddivisione:

TABELLA " B "	
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE	
CENTRO STORICO	N. 4
RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO	N. 7

E' evidente che il nuovo parametro sarà utilizzato per il rilascio delle autorizzazioni sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di estetista in forma artigianale, sia per quanto concerne lo svolgimento delle attività di estetista in forma imprenditoriale.

I parametri come sopra determinati si applicano per il periodo temporale di un triennio a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

ART.22

Entrata in vigore ed abrogazione delle nonne precedenti

22.1 - Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva;

22.2 - In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti la materia e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

22.3 - E' abrogato il precedente Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 22.11.2001.

22.4 - Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.A. Maurizio Bevilacqua